

STATUTO

dell'Associazione **SOLIDARIETA' OLTRE CONFINE - ONLUS**

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata **“Solidarietà oltre confine” organizzazione non lucrativa di utilità sociale**, in breve denominabile anche **"S.OL.CO. ONLUS"**.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Putignano (BA) alla Via Giacomo Leopardi, 26.

Articolo 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione SOLCO ONLUS è una libera Associazione apolitica e apartitica, non avente fini di lucro.

Essa fonda la propria azione ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà verso le popolazioni più sfavorite del mondo nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa.

Persegue **finalità di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose del mondo ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio, mediante un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo.**

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Possono essere solo rimborsate dall'organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati. In particolare, l'Associazione si muove nei seguenti ambiti:

1. Studiare, progettare e realizzare opere di sviluppo in cooperazione con le popolazioni che ne beneficeranno;
2. Collaborare, mettere a disposizione delle popolazioni in situazione di bisogno, che lo richiederanno, volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
3. Sostenere progetti e microprogetti in favore di popolazioni svantaggiate in ogni parte del mondo;
4. Promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, raccolte di fondi e manifestazioni culturali, o partecipare, ad esse, con propri associati;
5. Assistere, anche economicamente, nei limiti delle proprie possibilità, le singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e riabilitazione dei bambini bisognosi mediante l'adozione a distanza;
6. Organizzare campi lavoro e diffondere forme di turismo responsabile;

7. Sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini, ecc.);
8. Promuovere lo studio costante delle aree dei paesi impoveriti.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili, immobili e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla tassa di iscrizione e dalle quote associative annuali;
- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I proventi finanziari dell'Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione, per la locazione, l'acquisto, la costruzione, l'allestimento e l'alloggiamento di impianti e attrezzature e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 5 - Quote di adesione e quote associative annuali

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota associativa annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 7 - Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1/1 – 31/12)

SOCI

Articolo 8 - Soci

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari e Benemeriti:

- a) sono soci **Fondatori** coloro che hanno costituito l'Associazione;
- b) sono soci **Ordinari** coloro che si sono iscritti successivamente alla costituzione dell'Associazione;
- c) sono soci **Benemeriti** coloro che all'atto della loro adesione effettuano versamenti all'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e, comunque, non inferiori a tre volte la tassa di iscrizione e la quota associativa annuale.

L'adesione alle categorie di soci dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito al loro diritto nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Chiunque desideri diventare socio, deve rivolgere all'Associazione domanda scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

La domanda di ammissione del minore deve essere presentata dal padre o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento ed in mancanza di adempimento entro 15 (quindici) giorni dall'invito del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure di altri motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire l'Arbitro di cui al

presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

Articolo 10 - Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle del regolamento emanato dai competenti organi sociali, di pagare le mensilità sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie secondo le modalità previste al successivo articolo 11.

Articolo 11 - modalità di pagamento delle quote sociali

Le quote sociali possono essere pagate:

- a) in un'unica soluzione anticipata;
- b) in 2 semestrali .

Il pagamento materiale può essere effettuato:

- a) in banca a designarsi e sul conto corrente intestato all'Associazione;
- b) presso la sede sociale mediante pagamento ad apposito incaricato, autorizzato a rilasciarne ricevuta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 13 - Composizione e compiti dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Essa inoltre:

- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione tra i soci.

L'assemblea in seduta straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo e su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, redatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e delibera:

- sulle modifiche del presente Statuto;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- sulle trasformazioni sostanziali degli impianti e loro eliminazione.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice, contenente l'indicazione del luogo – anche da diverso dalla sede dell'Associazione, purché sempre nell'ambito del Comune di Putignano (BA) - del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Su richiesta del socio, all'atto dell'adesione o successivamente per iscritto, la comunicazione di convocazione dell'assemblea può essere inviata a mezzo fax o e - mail all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di adesione o comunicato in seguito.

Articolo 15 - Validità dell'Assemblee

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi la presiede.

Articolo 16 - Diritto di voto

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Articolo 17 - Deliberazioni dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo che per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e per decisioni riguardanti singoli soci, che saranno a scrutinio segreto.

Per l'approvazione dei Regolamenti e per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, allo stesso subentra di diritto il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 19 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea che deve approvarli;
- la nomina dei dipendenti ed impiegati dell'Associazione e la determinazione della loro retribuzione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

E' consentita la convocazione verbale da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE

Articolo 21 - Funzioni e compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea.

VICE PRESIDENTE

Articolo 22 - Funzioni e compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23 - Funzioni e compiti del Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione, cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei soci e all'aggiornamento del registro relativo.

TESORIERE

Articolo 24 - Funzioni e compiti del Segretario

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 25 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

RESPONSABILITA'

Articolo 26 - Responsabilità e assicurazione

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

SCIoglimento

Articolo 27 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28 - Arbitrato

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bari.

LEGGE APPLICABILE

Articolo 29 - Disposizione di chiusura

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.